

GRATUITO
PATROCINIO
23/10/17

13858-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

M

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente -

Protezione
internazionale

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Ud. 10/04/2018 -
CC

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere

R.G.N. 23447/2017

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

non 13858
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 23447-2017 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO
SGARBI;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 1335/2017 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata il 28/08/2017;

5796
18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

1.- La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 28 agosto 2017, ha rigettato il gravame di [REDACTED], cittadino del Bangladesh, avverso l'impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale. Egli aveva riferito di avere subito minacce di morte dai vicini di casa intenzionati ad impossessarsi di un suo terreno e della difficile situazione socio-politica esistente nel suo Paese.

2.- La Corte, confermando la sentenza impugnata, ha escluso l'esistenza di atti persecutori e di una situazione di violenza indiscriminata nell'accezione di cui all'art. 14, lett. c, del d. lgs. n. 251 del 2007, non desumibili dal mero riferimento alla situazione generale del Paese, essendo mancata l'illustrazione degli elementi di dettaglio e di riscontri individualizzanti idonei ai fini della valutazione del rischio cui la parte sarebbe esposta in caso di rimpatrio; inoltre, come risultava dalle fonti menzionate dalla Commissione territoriale, il Bangladesh aveva intrapreso sin dal 1971 una politica di democratizzazione; le dispute sul riconoscimento dei diritti civili e la presenza di alcuni gruppi terroristici non avevano assunto livelli significativi; né sussistevano le condizioni per il riconoscimento della permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo state allegate specifiche situazioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente la protezione.

3.- Avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, cui il Ministero dell'interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2, lett. e), del d. lgs. n. 251 del 2007, per avere erroneamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato, da ravvisare anche in presenza di persecuzione non proveniente dalle autorità statali e di un sistema di vendette private dalle medesime tollerato.

Il motivo non è rispettoso del canone di specificità di cui all'art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., contenendo astratte enunciazioni che non scalfiscono l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale ha escluso l'esistenza stessa di atti persecutori per i motivi (razza, religione, opinioni politiche, appartenenza a gruppi sociali) individuati nel 29° Considerando della direttiva n. 2011/95/UE e negli artt. 2, lett. e), e 7-8 del d. lgs. n. 251 del 2007 e, di conseguenza, ha implicitamente escluso il nesso causale tra i suddetti motivi e i lamentati atti persecutori o la mancata protezione contro di essi.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d. lgs. n. 251 del 2007 e 27, comma 1 bis, del d. lgs. n. 25 del 2008, per avere erroneamente ritenuto inattendibile il suo racconto e sottovalutato il rischio di ritorsioni cui egli sarebbe esposto in caso di rientro nel suo paese di origine; con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 14, lett. da a) a c), del d. lgs. n. 251 del 2007, per avere sottovalutato, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la situazione di conflittualità e instabilità politico-religiosa esistente in Bangladesh e l'incapacità delle autorità statali di garantire la sicurezza ai cittadini.

Il motivo è inammissibile, non solo perché non specifico, non avendo il ricorrente precisato se e in quale momento processuale abbia sottoposto all'attenzione del giudice le fonti

internazionali richiamate nella memoria, a dimostrazione dei rischi per la popolazione del Bangladesh, ma anche perché diretto a sollecitare questa Corte ad una impropria rivisitazione di un apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la credibilità del racconto del richiedente la protezione e i rischi paventati in caso di rientro nel paese di origine.

A questo riguardo, si deve tenere presente che, come precisato dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13 , par. 36), i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26° Considerando della direttiva n. 2011/95/UE). La nozione di *"violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma dell'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, postula, in realtà, da un lato, la sussistenza di una situazione configurabile come *"conflitto armato"* (inteso come scontro tra le forze governative di uno Stato ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati) e, dall'altro, una conseguente violenza generalizzata idonea a comportare una minaccia *"grave e individuale alla vita o alla persona di un civile"* derivante da quella violenza. Questa norma deve essere interpretata in conformità alla fonte eurounitaria di cui è attuazione (artt. 9 e 15, lett. c), delle direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di giustizia. La quale ha precisato che *"l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno*

Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (v., in questo senso, sentenza Elgafaji, cit., punto 43)" (Corte giust. UE del 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12). Ipotesi quest'ultima che è stata valutata negativamente dai giudici di merito con un incensurabile apprezzamento di fatto. A maggior ragione, la necessità della necessaria personalizzazione del rischio personale viene in rilievo con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) (condanna a morte o esecuzione della pena di morte) e b) (tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante) dell'art. 14 del d. lgs. n. 251 del 2007.

3.- Il quarto (e in parte il terzo) motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, per avere omesso di esercitare i poteri istruttori d'ufficio circa le condizioni di pericolo esistenti nel suo Paese, è inammissibile, avendo la Corte di merito, non solo, escluso l'esistenza di rischi alla persona del richiedente in caso di rimpatrio, ma anche ritenuto non credibile il suo racconto, circostanza questa che fa venire meno il rilievo della doglianza in esame.

4.- Con il quinto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008, per avere negato il riconoscimento del permesso di soggiorno

per motivi umanitari, cui egli avrebbe diritto perché inserito nella realtà sociale e lavorativa italiana.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto a censurare – tra l'altro, con un mezzo inadeguato ex art. 360 n. 3 c.p.c. – l'apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito che ha escluso una situazione di vulnerabilità connessa alla sua indigenza economica, ai fini della richiesta protezione umanitaria. A quest'ultimo riguardo, non può farsi leva soltanto sulla situazione di integrazione del richiedente la protezione umanitaria nel paese di accoglienza, avendo questa Corte (sentenza n. 4455 del 2018) chiarito che tale situazione dev'essere pur sempre comparata a quella del paese di origine, nel senso che, per la concessione della richiesta protezione umanitaria, il rimpatrio dovrebbe determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità della persona, ciò che nella specie è stato escluso.


5.- Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 2050,00, oltre SPAD.

Roma, 10 aprile 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **31 MAG. 2018**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Isabella Panacchia

